



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto: Regolamento di competenza.

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Raffaele G.A. FRASCA	Presidente -	
Emilio IANNELLO	Consigliere -	R.G.N. 25748/2024
Marco ROSSETTI	Consigliere -	
Pasqualina A.P. CONDELLO	Consigliere -	
Paolo SPAZIANI	Consigliere Rel.-	

Cron.

CC – 14/07/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 25748/2024 R.G.,
proposto da

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*; rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale *ex lege*;

-ricorrente-

nei confronti di

██████████; rappresentata e difesa dall'Avv. Loris Di Filippo, in virtù di procura agli atti del giudizio di merito n. 4002/2022 del Tribunale di Pescara; con domiciliazione digitale *ex lege*;

-resistente-

Avverso la SENTENZA n.1211/2024 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 29 ottobre 2024;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere Paolo Spaziani;



lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso per regolamento di competenza.

Rilevato che:

1. con citazione del 17 ottobre 2022, ██████████, agendo quale erede del padre ██████████ (deceduto nel 1992) e della madre ██████████ (deceduta il 4 febbraio 2002), ha convenuto in giudizio la Repubblica federale di Germania dinanzi al Tribunale di Pescara, chiedendone, *iure hereditario*, la condanna al risarcimento dei pregiudizi per i crimini guerra commessi dall'esercito tedesco del Terzo Reich in danno del padre, il quale, nel 1944, sospettato di appartenere alla (o di collaborare con la) resistenza italiana in confronto delle truppe tedesche occupanti, era stato da queste dapprima catturato, indi deportato a Monaco di Baviera, ove, ridotto in schiavitù, era stato sottoposto a lavori forzati, senza il riconoscimento dello *status* di prigioniero di guerra e delle relative garanzie;

2. fissata la prima udienza per il giorno 26 maggio 2023, prima della sua celebrazione, con comparsa del 18 aprile precedente, è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore di quello dell'Aquila;

a fondamento dell'eccezione, l'interveniente ha dedotto, da un lato, che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n.79 (il quale, al fine di assicurare continuità all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania reso esecutivo con d.P.R. 14 aprile 1962, n.1263, aveva istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il "*Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione dei diritti inviolabili della persona, compiuti nel territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945*"), essa amministrazione aveva acquisito la legittimazione ad intervenire ex art.105 cod. proc. civ. nei giudizi di cognizione introdotti dai danneggiati nei confronti



dello Stato tedesco; dall'altro lato, che in forza di tale intervento, avrebbe dovuto trovare applicazione, con riguardo alla competenza territoriale, la regola di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 R.D. n. 1611/1933, secondo cui, per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie;

3. dichiarata la contumacia della Repubblica federale di Germania, non costituitasi in giudizio, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni sull'eccezione pregiudiziale di rito, con sentenza 29 ottobre 2024, n. 1211, l'ha rigettata, affermando la propria competenza territoriale e fissando, con separata ordinanza, i termini per la riassunzione del giudizio dinanzi a sé;

ha rilevato il giudice *a quo* che l'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, prevede, per un verso, che, in via esecutiva, i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich possono essere fatti valere esclusivamente sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con espressa esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della Germania; dall'altro lato, che gli atti introduttivi dei giudizi non ancora pendenti siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato;

ciò rilevato, il Tribunale ha escluso che, in relazione ai giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità dello Stato tedesco sussista una «*legittimazione esclusiva*» del Fondo, da riconoscersi unicamente in relazione alla «*fase esecutiva*», e ha conseguentemente ritenuto che l'intervento del Ministero dell'Economia e delle Finanze fosse qualificabile come «*intervento adesivo dipendente*», come tale non incidente sulla competenza del giudice adito, da determinarsi in applicazione delle regole ordinarie e non già di quella sul foro erariale (comb. disp. artt. 6 e 7 R.D. n. 1611/1933);

4. ha proposto ricorso per regolamento di competenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di un unico, articolato motivo;



██████████ ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., resistendo al ricorso;

il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo «*che la Corte di cassazione respinga il proposto regolamento*»;

le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con l'unico, articolato motivo di ricorso viene denunciata la «*Violazione e falsa applicazione dell'art.43 del D.L. n.36/2022 (convertito con legge n. 79/2022) nonché dell'articolo 25 cod. proc. civ. e dell'articolo 6 del R.D. n.1611/1933*»;

il Ministero ricorrente osserva che, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, in vigore dal 1° maggio 2022, istitutivo del c.d. Fondo "Ristori", da un lato, tutti coloro che abbiano ottenuto un titolo esecutivo costituito da una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni conseguenti a crimini di guerra compiuti nel territorio italiano o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich sono legittimati ad eseguire la condanna *esclusivamente* a valere sul Fondo, senza possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero e con estinzione di quelle già intraprese; dall'altro lato, gli atti introduttivi dei giudizi di accertamento o di liquidazione non ancora instaurati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non solo devono essere proposti nel termine di decadenza di 180 giorni dalla predetta data, ma devono anche essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato nel rispetto dell'art.144 cod. proc. civ.; inoltre, il giudice, in caso di omissione della notifica, deve assegnare alla parte un termine perentorio per l'esecuzione dell'incombente;

avuto riguardo, per un verso, alla possibilità per il danneggiato di agire *in executivis* esclusivamente a valere sul Fondo e, per l'altro, alla necessità che l'atto introduttivo del giudizio di cognizione sia notificato all'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze sostiene che la fonte normativa in esame avrebbe introdotto un'ipotesi peculiare di *accollo*



liberatorio ex lege che troverebbe fondamento nelle disposizioni del menzionato accordo italo-tedesco del 1961 (c.d. Accordo di Bonn), in forza del quale l'Italia si sarebbe obbligata a tenere indenne la Germania dei debiti risarcitori gravanti su quest'ultima nei confronti delle vittime del Terzo Reich, attribuendo inoltre, sul piano processuale, ad essa amministrazione la *legittimazione esclusiva* ad essere convenuta nei giudizi di accertamento della responsabilità e di liquidazione dei danni, quale successore *ex lege* della Repubblica federale tedesca;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto – contrariamente a quanto dedotto nella comparsa di intervento depositata nel giudizio di merito con cui è stata eccepita l'incompetenza territoriale –, sostiene che si sarebbe costituito in giudizio, non in quanto mero interventore, bensì in quanto contraddittore dotato di legittimazione non solo necessaria ma anche esclusiva, quale unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione risarcitoria esperita dall'attrice;

inconfutabile sarebbe, dunque, l'operatività del criterio di competenza del foro "erariale" di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 R.D. n.1611/1933, con conseguente necessità di individuare il giudice competente nel Tribunale dell'Aquila, luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice competente secondo le norme ordinarie;

2. il ricorso è infondato;

2.1. l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n.79, istituisce il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945; e ciò fa «*assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263*», ovverosia all'Accordo di Bonn del 1961 (cfr. Corte cost. n. 159/2023);



ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963, recante norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste; la detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96 (*Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti*), alla legge n. 791 del 1980 e alla legge n. 94 del 1994;

proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico del «ristoro» dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti dalle forze armate del Terzo Reich sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;

il titolo per l'accesso al Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine prorogato al 28 giugno 2023 dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14;

le pronunce di condanna – le quali, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive il citato art. 43), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato – sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo; conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti;

2.2. la Corte costituzionale (Corte cost. n. 159/2023, *cit.*), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa norma, per contrasto con l'art. 24 Cost., ha ritenuto che, per effetto di essa, si configuri un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il



pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania), con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici); ed ha evidenziato come venga in considerazione una sorta di *espromissione ex lege* (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non è più proponibile una nuova;

sotto altro profilo, la Corte costituzionale ha poi richiamato la diversa incidenza della norma di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti *iure imperii* in relazione ai giudizi di cognizione (nei quali questa regola non opera – nel senso che non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. – quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona) e in relazione ai giudizi di esecuzione (nei quali, invece, la norma consuetudinaria di diritto internazionale, come riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, ha ingresso nel nostro ordinamento ex art. 10, primo comma, Cost., nei limiti della c.d. *immunità ristretta*, implicando non già l'esclusione della giurisdizione del giudice nazionale ma la limitazione della categoria dei beni suscettibili di pignoramento e di esecuzione forzata, circoscrivendola a quelli che attengono all'attività *iure gestionis* dello Stato, e tenendone fuori i beni riferibili ad una funzione in senso lato pubblicistica, ossia ad attività *iure imperii*);

2.3. ciò premesso, è evidente che l'art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti *esclusivamente* a valere sul Fondo (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato



estero), non ha fatto venir meno la legittimazione del detto Stato ad essere convenuto nei giudizi *di cognizione* aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva, al fine di realizzare un bilanciamento – reputato dalla Corte costituzionale “non irragionevole” – tra due principi di rango costituzionale: da un lato, il principio per cui la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale (Corte cost. n. 140 del 2022, n. 128 del 2021, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998); dall'altro lato, il principio del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati (Corte cost. n. 102 del 2020), le cui disposizioni – a partire dalle note sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 – sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma, Cost.);

2.4. la legittimazione passiva dello Stato estero, in relazione all'azione risarcitoria di cognizione, non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano – e, per esso, del Ministero dell'Economia e delle Finanze –, neppure sulla base della disposizione del comma 6 del succitato art.43, che prescrive la notificazione degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 cod. proc. civ.;

è infatti evidente che, stante la possibilità che, in caso di accoglimento delle domanda, la sentenza di condanna venga messa in esecuzione a valere sul Fondo “Ristori”, al Ministero dell'Economia e delle Finanze deve riconoscersi, con riguardo al precedente giudizio di cognizione (non già la legittimazione esclusiva quale “giusta parte” passivamente legittimata, bensì), la legittimazione ad intervenire *ad adiuvandum* per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, avendo un proprio interesse al rigetto della domanda proposta nei confronti di questo; in tale prospettiva, la norma che prescrive la notifica dell'atto introduttivo del giudizio all'Avvocatura dello Stato ha appunto



la funzione di consentire alla difesa erariale l'acquisizione della notizia dell'introduzione del procedimento, nonché degli estremi della domanda risarcitoria, onde poter tempestivamente e compiutamente esercitare il proprio diritto all'intervento;

2.5. la qualificazione della legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di cognizione, non quale legittimazione (passiva) esclusiva ma quale legittimazione (attiva) ad intervenire nel giudizio risarcitorio introdotto nei confronti dello Stato estero, trova riscontro nelle stesse deduzioni dell'amministrazione ricorrente, la quale, nella comparsa del 18 aprile 2023, con cui si era costituita nel giudizio *a quo* sollevando l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, si era correttamente qualificata come interveniente ex art. 105 cod. proc. civ.;

2.6. come altrettanto correttamente osservato dal Procuratore Generale, l'esercizio del diritto di intervento da parte di una amministrazione dello Stato non implica, tuttavia, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale, in ragione dell'eccezione prevista dall'art. 7 del R.D. n. 1611/1933, a norma del quale le norme ordinarie di competenza rimangono ferme nei casi di volontario intervento in causa di un'amministrazione dello Stato;

3. sotto tale profilo, emerge con evidenza la diversità tra la fattispecie processuale in esame e quella decisa da questa stessa Corte con la recente pronuncia 19/03/2025, n.7371;

in quel caso, infatti, la domanda risarcitoria formulata dagli attori, *iure proprio* e *iure hereditario*, per i pregiudizi conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle truppe naziste in danno del loro dante causa, era stata proposta nei confronti non solo della Repubblica federale tedesca ma anche dello Stato italiano, sicché, nella contumacia della prima, dopo che nella lite aveva spiegato resistenza attiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la successiva (volontaria) costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvenuta con la rivendicazione della propria esclusiva legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, aveva integrato, non già



un intervento propriamente detto, ma piuttosto la costituzione della amministrazione statale dotata – in chiave di affermazione – della titolarità passiva rispetto al rapporto dedotto in giudizio ed avente pertanto la qualità di “giusta parte” da convenire in giudizio, in luogo di quella erroneamente individuata nell’atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzandosi un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnato dall’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (in tema, v. Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n.30649);

la circostanza che nella causa fosse stata convenuta un’amministrazione dello Stato (la quale vi rivestiva dunque la qualità di parte originaria e non di volontario interventore) implicava - dovendosi determinare la competenza dalla domanda e, dunque, tenendo conto del cumulo di domande (verso la Repubblica tedesca e verso l’amministrazione statale) - la competenza inderogabile del giudice del foro erariale (rilevante rispetto alla domanda verso l’amministrazione e prevalente data la sua inderogabilità), nella fattispecie individuata, in base al criterio di radicamento basato sul *forum destinatae solutionis* (esclusa l’operatività del *forum commissi delicti*, per essere stato perpetrato il denunciato illecito fuori dai confini nazionali, ed in applicazione delle norme di contabilità pubblica in luogo di quella generale dell’art.1182 cod. civ.), nel Tribunale di Roma, avuto riguardo al disposto dell’art. 4 del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, secondo cui l’erogazione dei ristori è effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero, con attribuzione della competenza unicamente alla tesoreria centrale, ubicata nella Capitale, e con esclusione delle tesoriere territoriali;

mette conto, al riguardo, di rilevare che nella fattispecie cui si è fatto riferimento, l’evocazione dell’Amministrazione Statale assunse il rilievo di provocare l’estensione formale della decisione resa sulla domanda verso la Repubblica tedesca a detta Amministrazione quale titolare di quella posizione dipendente che ad essa compete qualora venga riconosciuta la responsabilità di detta Repubblica federale;



ciò, in base al principio per cui il titolare di una posizione giuridica dipendente da quella fatta valere *inter alios* con la domanda principale, che è legittimato ad intervenire nel relativo giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c. (dando luogo alla figura dell'intervento adesivo c.d. dipendente), bene può essere evocato anche direttamente dal titolare della situazione giuridica *inter alios*, rispetto alla quale riveste la detta posizione di dipendenza, all'atto in cui quel titolare introduce contro l'altro legittimato passivo la domanda concernente la situazione impositiva della detta dipendenza;

nella vicenda cui si è fatto riferimento in precedenza l'evocazione diretta dell'Amministrazione statale era avvenuta proprio secondo la logica di detto principio;

3.1. nella fattispecie in esame, invece, l'unico soggetto originariamente convenuto in giudizio era la Repubblica federale di Germania, non essendo stata l'azione risarcitoria esercitata anche nei confronti dello Stato italiano, con conseguente neutralità, ai fini della competenza territoriale, dell'atto di intervento volontario del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4. va dunque enunciato il seguente principio:

"Per le domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie; ciò, in quanto, per un verso, l'art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo "Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione della Repubblica federale tedesca ad essere convenuta nei



giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva; per altro verso, la legittimazione passiva dello Stato estero in relazione all'azione risarcitoria di cognizione non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano – e, per esso, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – neppure sulla base della disposizione del comma 6 del medesimo art.43, che, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al detto Ministero un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale. Allorquando, invece, sia convenuta in giudizio anche l'amministrazione statale – evenienza possibile in ragione della titolarità, da parte di detta amministrazione, di una situazione legittimante all'intervento adesivo dipendente –, alla stregua del principio secondo cui la competenza si determina dalla domanda e nel caso di cumulo di domande prevale la competenza inderogabile che sussista su una di esse, si configura l'operatività del foro erariale.";

5. deve pertanto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pescara;

6. le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Per Questi Motivi

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Pescara e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio;

condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rimborsare a [REDACTED] le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 14 luglio 2025.



Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio FRASCA

